



COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 7

DEL 04.04.2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 04.04.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 E PEF ANNO 2022-2025

L'anno **duemilaventidue** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore 20.30, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENTE/ASSENTE		PRESENTE/ASSENTE	
FERANDI ROBERTA	P	BERTOLI PETRA	A	
MASSARDI FLORIANO	A	NEBOLI SIMONE	A	
BERARDI MAURO	P			
SCOTUZZI FRANCO	P			
GUANDALINI ERICA	P			
FORTI SERENA	A			
MINELLI DANIELE	P			
SANDRINI LORENZO	P			
		TOTALI	T.presenti 6	T.assenti 4

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO TOMASELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott.ssa FERANDI ROBERTA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **7** dell'ordine del giorno.

Il **Sindaco Roberta Ferandi** illustra l'argomento al settimo punto dell'ODG del Consiglio Comunale ovvero l'approvazione tariffe Tari e Pef Anno 2022.

Ultimata l'esposizione viene dichiarata aperta la discussione.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il **Sindaco** pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- ✓ il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- ✓ il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- ✓ il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ... · il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del

tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- ✓ il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.09.2020 e successivamente modificato con la deliberazione consiliare n. 17 del 22.06.2021 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATE:

- ✓ la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- ✓ la Deliberazione n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- ✓ la deliberazione n. 493/2020 del 24 novembre 2020, avente come oggetto: “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;

DATO ATTO CHE:

- ✓ Il decreto legislativo 152/06, nella parte IV, che contiene “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e tra l’altro detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
- ✓ L’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- ✓ Nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, di adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l’art. 201, comma 1 specifiche che: “Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;
- ✓ la Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003 aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);
- ✓ Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.g.r. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- ✓ Alla luce di quanto sopra esposto e dell’art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: “Le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000”, emerge che nell’ambito della regionale Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

PRESO ATTO conseguentemente che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vallio Terme, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e che pertanto nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale, anche alla luce delle disposizioni emesse da Regione Lombardia, con le quali si demanda ai Comuni le responsabilità in merito alla gestione dei servizi sul proprio territorio;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata mediante “Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024”, in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.06.2017;

PRECISATO che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA a r.l. (Deliberazione di Assemblea n°2201 del 18/07/2017) a partire dall’anno 2018, alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche approvate, per il comune di Vallio Terme, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.06.2017;

PRESO ATTO CHE:

- il soggetto gestore SAE Valle Sabbia ha trasmesso con Prot. 1271 del 01.04.2022, il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2022-2025;
- il suddetto Piano Economico Finanziario ammonta ad € 194.304,00;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

VISTO il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022 di **€ 194.304,00**, così ripartiti:

- ✓ **COSTI FISSI € 77.836,00**
- ✓ **COSTI VARIABILI € 116.468,00**

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;

DATO ATTO CHE:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del

ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è orientata, pur sempre in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti, ad una ragionevole graduazione (mediante congrue ripartizioni tariffarie, ma anche mediante possibili riduzioni ed esenzioni) coerentemente con la previsione di cui all'art. 49, comma 10 del D.lgs. n. 22/1997 volta a favorire, anche per ragioni di ordine sociale, le utenze domestiche, con conseguente attribuzione alle utenze non domestiche, al di là del dato meramente proporzionale, come tale suscettibile di ampia ed elastica valorizzazione, dei costi non addebitati alle prime, secondo la percentuale di seguito indicata:
 - ✓ 69,00 % a carico delle utenze domestiche;
 - ✓ 31,00 % a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATO il decreto legislativo 3 settembre 2020 , n. 116 riguardante l' *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.* , con il quale è stato stabilito lo stralcio dal 1 gennaio 2021 della categoria di attività n. 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" di cui al DPR n.158/99, nonché di tutte le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile, in quanto superfici produttrici di rifiuti speciali non più soggette al regime di privativa comunale nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, come segue:

- ✓ ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ✓ ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

DATO ATTO che le agevolazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'articolo 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013 n. 1476, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con specifica deliberazione il Comune, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, dovrà provvedere alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le

ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

RILEVATO che, ai sensi del punto 19 dell'All. A (Metodo Tariffario Rifiuti - MTR) della Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Comune di Vallio Terme quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto tramite incarico alla Comunità Montana di Valle Sabbia alla validazione del Piano Economico Finanziario affidando il servizio alla Società BDO Italia S.p.a., esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) del MTF;

CONSIDERATO che la spesa prevista dal suddetto piano dovrà essere interamente coperta dalle entrate della TARI;

DATO ATTO che i costi complessivi riportati nel suddetto piano rispettano anche le risultanze dei fabbisogni standard (art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013);

PRESO ATTO che si rende ora necessario approvare per l'anno 2022 il Piano Tariffario TARI che garantisca la copertura integrale del costo del servizio di igiene ambientale quantificato nel suddetto Piano Finanziario in complessivi € 194.304,00

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la proiezione tariffaria 2022 (allegato "A"):

- elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario;
- tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%;
- prevedendo una ripartizione del 69 % a carico delle utenze domestiche e del 31 % a carico delle utenze non domestiche;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione dei PEF approvati e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n°228, art.3 comma 5-quinquies, il legislatore ha previsto che "a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RITENUTO pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine definito dalla legge che limitatamente all'anno 2020, a causa delle proroghe e rinvii

normativi, originati dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19, è stato differito al 16 novembre (vedi l' [art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall' [art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#)) e comunque si farà riferimento ai termini di legge;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

CON n. 6 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di **APPROVARE** il Piano finanziario della componente TARI (tassa rifiuti) anno 2022, allegato alla presente deliberazione dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di **€ 194.304,00**;
2. di **DARE ATTO** che al suddetto Piano sono allegati:
 - a) il Piano Economico Finanziario 2022-2025 PEF - TARI 2022;
 - b) la Relazione di accompagnamento al PEF, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 2 della deliberazione ARERA n. 443/2019, con relativi allegati;
 - c) la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
 - d) la Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal SAE, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
 - e) Relazione di validazione del piano economico finanziario(PEF) 2022-2025;
3. di **TRASMETTERE** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
4. di **APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022 riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di **DARE ATTO** che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2022;

6. di **DARE ATTO ALTRESI'** che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione d'igiene dell'ambiente (TEFA) così come definito dalla normativa e dai criteri descritti in premessa.

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON n. 6 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 6 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;